PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

10.8.2007 PE 392.091v02-00

EMENDAMENTI 62-124

Progetto di relazione **(PE 388.360v02-00)**
di Henrik Lax
Codice comunitario dei visti

Proposta di regolamento (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 62
Considerando 5 bis (nuovo)

	(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire quanta più assistenza possibile a tutti i richiedenti al fine di facilitare il trattamento delle domande di visto. Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata ai richiedenti il cui luogo di residenza è alquanto distante dalla missione consolare che tratta la loro domanda. La missione consolare dello Stato membro competente dovrebbe adoperarsi per assicurare che il maggior numero possibile di richiedenti possa beneficiare di una procedura unica. Nel contesto della cooperazione consolare locale, gli Stati membri possono derogare al "principio della destinazione principale" nella misura in cui tale deroga sia praticabile e nell'interesse sia delle

	missioni consolari interessate che del richiedente.

Or. en

Motivazione

Il considerando mira a proporre nuove idee per facilitare la politica dei visti per i richiedenti senza respingere la procedura vigente per individuare lo Stato membri responsabile del trattamento della domanda di visto.

Emendamento presentato da Kinga Gál

Emendamento 63
Considerando 8

(8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento.	(8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata ***e del rafforzamento della democrazia e della società civile*** possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento. ***La facilitazione del visto può comprendere, tra l'altro, la riduzione dei costi del visto o la relativa esenzione, la semplificazione di alcune parti della procedura relativa ai visti e un uso più frequente di visti per ingressi multipli aventi un periodo di validità più lungo. La Commissione fornisce al Parlamento europeo informazioni chiare e tempestive su tali accordi bilaterali.***

Or. en

Motivazione

Il fine della facilitazione dei visti è anche quello di rafforzare la democrazia e la società civile grazie all'aumento degli scambi e dei movimenti tra l'Unione e i paesi terzi interessati.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 64
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutti gli enti commerciali coinvolti nella prestazione di servizi collegati direttamente o indirettamente alle domande di visto a prendere seriamente in considerazione le esigenze del richiedente. Gli Stati membri e gli enti commerciali dovrebbero garantire che tutte le condizioni imposte ai richiedenti siano proporzionate e obiettive.

Or. en

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 65
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Le linee direttrici dettagliate concernenti l'applicazione del presente regolamento e la questione della cooperazione consolare locale dovrebbero comprendere raccomandazioni e proposte relative alle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie, come internet, videoconferenze per i colloqui a distanza, ecc., al fine di facilitare la procedura di visto per tutti i richiedenti.

Or. en

Motivazione

È importante garantire la coerenza e una valutazione permanente delle questioni importanti legate alla politica comunitaria in materia di visti, come internet e l'impiego delle nuove tecnologie.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 66
Articolo 4, paragrafo 2, comma 1

2. In deroga al paragrafo 1, un richiedente può ***eccezionalmente*** presentare domanda in un paese terzo ***diverso dal suo paese di***	2. In deroga al paragrafo 1, un richiedente può***, in casi eccezionali giustificati (ad esempio per motivi umanitari)*** presentare ***la***

residenza, in cui si trovi legalmente. ***La presentazione della domanda in tale paese terzo va giustificata, e non devono sussistere dubbi quanto all'intenzione del richiedente di ritornare nel suo paese di residenza.***	domanda ***di visto*** in un ***altro*** paese terzo.

Or. de

Motivazione

Il fatto che un richiedente, il quale, ad esempio, presenta la domanda di visto per motivi umanitari, sia o meno considerato residente legalmente in un determinato paese terzo non dovrebbe essere subordinato alla legislazione vigente nel paese in questione. Ad ogni modo, è opportuno demandare il rilascio del visto ad un consolato di uno Stato membro.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 67
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

In questo caso ***possono essere consultate la*** missione diplomatica o consolare ***situata nel*** paese di residenza del richiedente ***o le autorità centrali dello Stato membro di rilascio***.	In questo caso ***occorre, di regola, ottenere il consenso della*** missione diplomatica o consolare ***competente per il*** paese di residenza del richiedente ***prima che il visto sia rilasciato.***

Or. de

Motivazione

La consultazione dovrebbe essere la regola e non l'eccezione perché la missione diplomatica o consolare situata nel paese di residenza ha normalmente un'idea della disponibilità al rimpatrio del richiedente e conosce le realtà locali ed è quindi anche in grado di valutare meglio la domanda di visto.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 68
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) quella dello Stato membro nel cui territorio è situata l'unica o la principale destinazione del viaggio***, oppure***	a) quella dello Stato membro nel cui territorio è situata l'unica o la principale destinazione del viaggio***. La missione diplomatica o consolare determina lo Stato***

	nel quale è situata la principale destinazione del viaggio in base ai criteri: destinazioni, itinerari e durata del soggiorno e ai documenti presentati.

Or. de

Motivazione

Chiarimento: occorre stabilire chi alla fine determina la principale destinazione del viaggio. Cfr. anche le vigenti disposizioni delle Istruzioni consolari comuni (ICC).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 69
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) ***qualora non sia possibile determinare la destinazione principale,*** quella ***dello*** Stato membro ***attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri***.	b) quella ***di un altro*** Stato membro ***il quale rappresenta lo Stato membro indicato come destinazione del viaggio secondo un accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo), se dal normale luogo di residenza del richiedente la missione diplomatica o consolare dello Stato membro in questione è raggiungibile solo con un dispendio eccessivo. La decisione in merito, vale a dire se e quale missione diplomatica o consolare sia raggiungibile solo con un dispendio eccessivo, è adottata, per il relativo paese ospitante, nel quadro della cooperazione consolare locale. Queste informazioni, unitamente all'informazione in merito a quali Stati membri hanno stipulato accordi di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, devono essere accessibili al pubblico.***

Or. de

Motivazione

L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa al richiedente se, a motivo dei costi o della distanza, gli è difficile raggiungere la missione diplomatica o consolare dello Stato di destinazione e ciò può costituire un ostacolo per il richiedente.

La decisione in merito e se e quando ci si trovi di fronte a un dispendio eccessivo varia molto

da un paese all'altro ed è quindi meglio prenderla in loco.

Per motivi di trasparenza e per facilitare la presentazione della domanda occorre rendere pubbliche tali informazioni.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 70
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Condotta del personale durante il trattamento delle domande di visto

Nell'esercizio delle sue funzioni, il personale delle missioni diplomatiche e consolari responsabile del trattamento di una domanda di visto per soggiorni di breve durata rispetta pienamente la dignità umana.

Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni sono proporzionati agli obiettivi perseguiti da tali provvedimenti.

Nello svolgimento delle sue mansioni il personale delle missioni diplomatiche e consolari non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la nozione di non discriminazione quale principio essenziale nell'Unione europea che dovrebbe essere rispettato nell'ambito del codice dell'Unione europea in materia di visti.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 71
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Se la missione diplomatica o consolare di uno Stato membro è raggiungibile solo con un dispendio eccessivo, lo Stato membro in questione stipula accordi di rappresentanza con un altro Stato membro la cui missione diplomatica o consolare si può raggiungere in condizioni più agevoli.

Or. de

Motivazione

Affinché il richiedente possa avvalersi della possibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è necessario che gli Stati membri stipulino i relativi accordi di rappresentanza.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 72
Articolo 7, paragrafo 3

3. Lo Stato membro rappresentato informa la Commissione in merito a nuovi accordi di rappresentanza o in merito alla cessazione di tali accordi ***al più tardi*** tre mesi prima che l'accordo entri in vigore o cessi.	3. Lo Stato membro rappresentato informa la Commissione in merito a nuovi accordi di rappresentanza o in merito alla cessazione di tali accordi ***possibilmente*** tre mesi prima che l'accordo entri in vigore o cessi.

Or. de

Motivazione

Sia nell'interesse degli Stati membri che in quello dei richiedenti possono essere necessari anche accordi di rappresentanza a breve termine.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 73
Articolo 8, paragrafo 2

2. La consultazione non ***pregiudica*** i termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1.	2. La consultazione non ***deve pregiudicare*** i termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1. ***In casi eccezionali il termine può essere prorogato per ulteriori verifiche, a seguito delle***

conclusioni tratte dalla consultazione.

Or. de

Motivazione

Nel quadro della consultazione possono emergere degli elementi che rendono necessaria un'ulteriore verifica dei fatti.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 74
Articolo 9, paragrafo 2

2. Le autorità centrali consultate rispondono entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un'autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto.	2. Le autorità centrali consultate rispondono entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un'autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto. ***Qualora si rendessero necessarie ulteriori verifiche, è possibile, nel caso specifico, una proroga debitamente motivata per un massimo di 15 giorni lavorativi.***

Or. de

Motivazione

Nel quadro della consultazione possono emergere degli elementi che rendono necessaria un'ulteriore verifica dei fatti e quindi un periodo più lungo. Ciò dovrebbe limitarsi a casi specifici, ma non essere impossibile.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 75
Articolo 10, paragrafo 2

2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o	2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o

consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo entro due settimane.	consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo***, di regola,*** entro due settimane.

Or. de

Motivazione

Nella pratica, la rigida regola "entro due settimane" non è sostenibile; ciononostante, un disbrigo così rapido è auspicabile.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 76
Articolo 10, paragrafo 4

4. Qualora il richiedente fornisca informazioni incomplete a sostegno della domanda, gli sarà comunicato quale documentazione complementare sia necessaria. Il richiedente sarà invitato a presentare senza indugio le informazioni o la documentazione supplementare, e gli sarà comunicato che dopo 1 mese calendario, in mancanza di tali dati, la domanda sarà dichiarata irricevibile.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

In particolare nei consolati molto frequentati la constatazione che i documenti sono incompleti comporterebbe grossi problemi logistici. Inoltre, la proposta della Commissione non precisa se si debbano pagare dei diritti anche per la domanda incompleta.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 77
Articolo 11

Articolo 11	***soppresso***
Rilevamento dei dati biometrici	
1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente	

comprendenti l'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Il richiedente che introduca la prima domanda di visto deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:

(a) una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e

(b) le impronte delle dieci dita piatte, scansionate.

2. Per eventuali domande successive, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda a condizione che non siano trascorsi più di 48 mesi dall'ultimo rilevamento. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".

3. I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6a edizione.

4. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della missione diplomatica o consolare o, con la supervisione di questi, del fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c).

I dati sono inseriti nel sistema di informazione visti (VIS) soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6, del regolamento VIS.

5. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:

(a) bambini di età inferiore ai 6 anni;

(b) le persone per cui è fisicamente

impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento.

Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.

In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile".

6. Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari del materiale necessario per rilevare/raccogliere gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le opzioni di rappresentanza di cui all'articolo 7, di ricorrere ad una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 37.

Or. de

Motivazione

Le condizioni e i criteri per il rilevamento dei dati biometrici e le modalità della cooperazione consolare sono disciplinati dalla modifica delle Istruzioni consolari comuni (ICC). È quindi opportuno che questa tematica sia affrontata solo nell'ambito di tale dossier al fine di evitare eventuali divergenze.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 78
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Colloquio personale

1. In linea di principio, il richiedente deve dimostrare alla missione diplomatica o consolare, tramite un colloquio personale, di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del visto. Fermo restando l'articolo 18, paragrafo 2, si può derogare all'obbligo di presentarsi personalmente presso la missione diplomatica o consolare solo nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b, e all'articolo 40.

2. Se non sussistono dubbi in merito alla buona fede del richiedente, in singoli casi è possibile derogare all'obbligo di presentarsi personalmente al colloquio. Ciò è subordinato al fatto che il richiedente, per il fatto di essere persona nota alla missione diplomatica o consolare, offra la garanzia di non rappresentare un rischio per quanto riguarda la volontà di rientrare, la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento e la legalità dello scopo del soggiorno.

Or. de

Motivazione

Va ribadito il principio del colloquio personale quale elemento chiave della procedura di rilascio dei visti, altrimenti si rinuncia ad un esenziale strumento di controllo. Il fatto di non prevedere il colloquio personale o di richiederlo solo in via eccezionale (articolo 18, paragrafo 2) capovolgerebbe l'attuale rapporto regola/eccezione rispetto alle ICC vigenti. Se si conferma la regola del colloquio personale deve essere ammessa l'eccezione se il richiedente è in buona fede.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 79
Articolo 11, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Nel caso dei visti rilasciati alle frontiere esterne (articoli 32 e 33), i dati biometrici sono rilevati dalle autorità responsabili del controllo alle frontiere e inseriti nel sistema VIS.

Or. de

Motivazione

Occorre rilevare anche i dati biometrici dei richiedenti ai quali il visto è rilasciato alla frontiera e inserirli nel sistema VIS, altrimenti si crea una lacuna che invita all'abuso.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 80
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

(b) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza ***sia*** almeno tre mesi dopo la prevista partenza dal territorio degli Stati membri, e che contenga una o più pagine libere per apporvi il visto;	(b) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza ***dovrebbe essere*** almeno tre mesi dopo la prevista partenza dal territorio degli Stati membri, e che contenga una o più pagine libere per apporvi il visto;

Or. de

Motivazione

L'emendamento intende introdurre un margine di manovra dell'autorità competente per il rilascio del visto a favore del richiedente.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 81
Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto;	***soppressa***

Or. de

Motivazione

Occorre escludere che la domanda di visto sia disponibile solo nelle lingue ufficiali dello Stato membro e possa essere compilata solo in tali lingue. Ad ogni modo, i moduli devono essere disponibili anche nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 82
Articolo 13, paragrafo 3, comma 3

Se il modulo è disponibile solo nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto, ne sarà messa a disposizione del richiedente, separatamente, una traduzione nelle lingue	***soppresso***

ufficiali del paese ospitante.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 13, lettera a).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 83
Articolo 13, paragrafo 3, comma 4

Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante sarà fornita nell'ambito ***degli accordi di*** cooperazione consolare locale.	***La predisposizione*** del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante sarà fornita nell'ambito ***della*** cooperazione consolare locale.

Or. de

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 84
Articolo 13, paragrafo 4

4. I richiedenti saranno informati in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.	4. I richiedenti saranno informati in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda***: nelle lingue ufficiali del paese ospitante o anche nelle lingue ufficiali dello Stato membro***.

Or. de

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 85
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

	I richiedenti non sono tenuti a fornire documenti in merito all'alloggio o un invito prima di presentare la domanda di visto se sono in grado di dimostrare che dispongono di mezzi sufficienti per coprire i

	costi di vitto e alloggio nello Stato o negli Stati Schengen che intendono visitare. È fatto salvo il requisito secondo cui i richiedenti devono essere in grado di fornire alla missione consolare i suddetti documenti prima del rilascio del visto e, su richiesta, alle frontiere esterne dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura la coerenza con il Codice frontiere Schengen che autorizza la polizia di frontiera a chiedere tali documenti alle frontiere esterne.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 86
Articolo 15, paragrafo 4, comma 1

4. I richiedenti devono in linea di principio sottoscrivere l'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non sia possibile devono ***cercare di*** contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.	4. I richiedenti devono in linea di principio sottoscrivere l'assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non sia possibile devono contrarre un'assicurazione in qualsiasi altro paese.

Or. de

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che l'assicurazione è una condizione preliminare e che non è sufficiente "cercare di" sottoscriverla.

Emendamento presentato da Kinga Gál

Emendamento 87
Articolo 16, paragrafo 4, lettera a)

a) minori ***di età inferiore ai 6 anni***;	a) minori ***fino a 14 anni compresi***;

Or. en

Motivazione

Generalmente i bambini viaggiano con i genitori. Se una famiglia deve pagare diritti per un

visto separato per ciascun bambino, il costo totale della richiesta diviene sproporzionato.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 88
Articolo 16, paragrafo 4, lettera a)

a) minori di età inferiore ai ***6 anni***;	a) minori di età inferiore ai ***14 anni***;

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione del relatore. Inoltre, è opportuno collegare il limite di età a quello stabilito per la rilevazione dei dati biometrici che, a nostro avviso e secondo le esperienze fatte sinora in materia di dati biometrici (cfr. Eurodac, US-VISITSystem) dovrebbe essere fissato a 14 anni.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 89
Articolo 16, paragrafo 4, lettera a bis) (nuova)

	a bis) Se una famiglia è accompagnata da più di due figli minorenni che non siano già esonerati dal pagamento dei diritti di trattamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), tutti gli altri figli ne sono esentati.

Or. de

Motivazione

L'emendamento intende facilitare il viaggio alle famiglie numerose, o, in alcuni casi, renderlo possibile.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 90
Articolo 16, paragrafo 4, lettera b)

b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che	b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che

intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica, e	intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica ***o tornei sportivi***, e

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende facilitare i viaggi transfrontalieri alle persone che partecipano ad attività sportive.

Emendamento presentato da Kinga Gál

Emendamento 91
Articolo 16, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova)

c bis) persone appartenenti a una tradizionale minoranza nazionale che possono dimostrare di avere forti relazioni culturali, linguistiche o/e familiari nello Stato membro di destinazione;

Or. en

Motivazione

Agevolare il rilascio del visto è importante nei casi in cui esistano forti relazioni culturali e linguistiche oltre frontiera - tra minoranze e Stato "parente" - e le famiglie sono separate e vivono in uno Stato membro e in un paese limitrofo.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 92
Articolo 16, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Per le domande successive ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, i diritti di trattamento sono pari alla metà dei diritti normali.

Or. de

Motivazione

Poiché gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda i costi sono inferiori. Inoltre, ciò potenzia l'immagine positiva di un'Unione europea nella quale, in linea di

principio, i cittadini di paesi terzi sono i benvenuti.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 93
Articolo 16, paragrafo 5

5. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.	In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali ***e sportivi***, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende facilitare i viaggi transfrontalieri alle persone che partecipano ad attività sportive.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 94
Articolo 16, paragrafo 8

8. I diritti di trattamento ***raddoppiano*** se il richiedente presenta la domanda di visto tre giorni prima, o meno, della data di partenza prevista senza una giustificazione.	8. I diritti di trattamento ***possono essere raddoppiati*** se il richiedente presenta la domanda di visto tre giorni prima, o meno, della data di partenza prevista senza una giustificazione ***a meno che non sussistano circostanze attenuanti.***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende introdurre una certa flessibilità sia per i richiedenti che per i servizi consolari quando le domande di visto sono presentate a ridosso della data di partenza.

Emendamento presentato da Sylvie-Yvonne Kaufmann

Emendamento 95
Articolo 18, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora ai sensi del paragrafo 2 sia necessario convocare il richiedente per un colloquio, dovrebbe esistere la possibilità di beneficiare di procedure che richiedano una sola trasferta se la missione diplomatica o consolare è molto distante dal luogo abituale di residenza del richiedente o, per altri motivi, il viaggio appaia eccezionalmente scomodo. La decisione in merito alla presenza dei requisiti e all'applicazione delle procedure summenzionate è adottata nel quadro della locale cooperazione consolare. Tale informazione è resa pubblica.

Or. de

Motivazione

Cfr; la motivazione del relatore concernente l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a (nuova) (emendamento 28). Ai fini della trasparenza e per agevolare la presentazione della domanda le informazioni sono rese pubbliche.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 96
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Notifica della decisione e diritto di ricorso

I richiedenti vengono informati delle decisioni concernenti le loro domande di visto non appena possibile dopo l'adozione di tali decisioni.

Il richiedente cui sia stato rifiutato il visto ha diritto di presentare ricorso contro tale decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

	Il richiedente cui sia stato rifiutato il visto è informato per iscritto del suo diritto di ricorso.
	Nel caso in cui il richiedente eserciti il suo diritto di ricorso si procede ad un approfondito esame della decisione e dei motivi alla base del rifiuto. Al richiedente vengono comunicati i risultati dell'esame e informazioni più dettagliate sui motivi di rifiuto del visto.
	Se una domanda è considerata irricevibile a norma dell'articolo 19, il richiedente ha la possibilità di fornire informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la nozione di diritto di ricorso per i richiedenti ai quali sia stato rifiutato il visto. Questo diritto è essenziale se l'Unione europea vuole mantenere e promuovere un'immagine positiva di trasparenza e correttezza nelle sue procedure di visto.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 97
Articolo 20, paragrafo 3, comma 1

3. ***I visti per ingressi multipli***, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre***, possono essere rilasciati con un periodo validità di massimo di 5 anni***.	3. ***Alle persone che offrono le garanzie necessarie possono essere rilasciati visti con un periodo di validità di un anno*** che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre ***(visti per ingressi multipli)***.
	In casi eccezionali e motivati, un visto per ingressi multipli può essere rilasciato anche con un periodo di validità superiore a un anno e per un massimo di 5 anni.

Or. de

Motivazione

Il rilascio di un visto per ingressi multipli non deve essere automatico. I visti per ingressi

multipli comportano sostanzialmente maggiori rischi e per questo motivo dovrebbero essere concessi solo in casi particolari e a persone fidate. Dovrebbe comunque essere ancora possibile rilasciare un visto per ingressi multipli con un periodo di validità di cinque anni, ma solo in casi particolari (si veda l'emendamento all'articolo 20, paragrafo 3 (nuovo).

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 98
Articolo 20, paragrafo 3, comma 2, lettera a)

(a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi***;***	(a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi***, e***

Or. de

Motivazione

Precisazione. Sono necessari entrambi gli elementi: l'affidabilità <u>e</u> il desiderio di ottenere un visto per ingressi multipli.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 99
Articolo 20, paragrafo 3, comma 2, lettera b)

(b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente, ***in particolare la correttezza nell'uso di precedenti visti Schengen,*** la sua situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di tornare in tale paese.	(b) l'integrità e l'affidabilità del richiedente, la sua situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di tornare in tale paese. ***La relativa decisione, e in particolare la valutazione dell'effettiva intenzione di una persona di ritornare nel proprio paese, deve basarsi su fatti dimostrabili e attinenti al singolo caso, ad esempio la correttezza nell'uso di precedenti visti Schengen.***

Or. de

Motivazione

La decisione sull'affidabilità di una persona o sulla sua effettiva intenzione di ritornare nel proprio paese è soggettiva ed avviene sulla base di una valutazione globale. Tuttavia, per evitare scelte arbitrarie, è necessario che tale decisione si basi su criteri oggettivi e dimostrabili, attinenti al caso concreto in esame.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 100
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. ***I visti*** con validità territoriale limitata ***(VTL) sono rilasciati eccezionalmente*** nei seguenti casi:	1. ***Se non sono soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio del visto indicate all'articolo 18, il visto va in linea di principio rifiutato. In singoli casi e in via eccezionale può essere rilasciato un visto*** con validità territoriale limitata:

Or. de

Motivazione

Chiarimento: occorre precisare che questi visti vengono rilasciati in casi eccezionali, dal momento che, in assenza di controlli alle frontiere interne, è pressoché impossibile controllare il rispetto della limitazione territoriale.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 101
Articolo 21, paragrafo 2

2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, ***lettere a) e b)***, trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.	2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, ***lettere a), b) e c)***, trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri. ***Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro consultato abbia sollevato obiezioni nell'ambito della procedura di consultazione preliminare, le informazioni rilevanti devono essere trasmesse allo Stato membro consultato in tempo utile prima del***

rilascio del visto.

Or. de

Motivazione

Anche nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il richiedente non dovrebbe di fatto poter più entrare nello spazio Schengen. Qualora i servizi di sicurezza esprimano riserve, devono essere possibili ulteriori riscontri prima del rilascio del visto.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 102
Articolo 22, paragrafo 1

1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.	1. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII***, parte 1*** devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Il transito aeroportuale interessa in modo diverso i singoli Stati membri (ad esempio,lo snodo aeroportuale di Francoforte). Inoltre, l'afflusso di passeggeri verso determinati aeroporti varia con grande rapidità (come risulta dalle dichiarazioni degli aspiranti immigrati a Ceuta e Melilla sulle vie di transito e d'ingresso). La nuova parte 2 dell'allegato VII deve poter essere modificata (come sinora la parte II dell'allegato 3 dell'Istruzione consolare comune – ICC) in modo informale, rapido e flessibile da ciascuno Stato membro (cfr. anche l'articolo 44, paragrafo 2 e l'articolo 47, paragrafo 3). Occorre pertanto mantenere le disposizioni già in vigore dell'attuale ICC (allegato 3, elenco comune (parte 1) ed elenco individuale (parte 2) per ciascuno Stato membro).

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 103
Articolo 22, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I cittadini dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato VII, parte 2, devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalle zone internazionali di transito degli

	aeroporti situati sul territorio degli Stati membri che lo segnalano.

Or. de

Motivazione

Il transito aeroportuale interessa in modo diverso i singoli Stati membri e anche l'afflusso di passeggeri verso determinati aeroporti varia con grande rapidità. La nuova parte 2 dell'allegato VII deve poter essere modificata (come la parte II dell'allegato 3 dell'Istruzione consolare comune – ICC) in modo informale, rapido e flessibile da ciascuno Stato membro (cfr. anche l'articolo 44, paragrafo 2 e l'articolo 47, paragrafo 3). Occorre pertanto mantenere le disposizioni già in vigore dell'attuale ICC (allegato 3, elenco comune (parte 1) ed elenco individuale (parte 2) per ciascuno Stato membro).

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 104
Articolo 22, paragrafo 2, lettera a)

a) i titolari di un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di un visto di transito rilasciato da uno Stato membro,	a) i titolari di ***un permesso di soggiorno,*** un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di un visto di transito rilasciato da uno Stato membro,

Or. de

Motivazione

Per coerenza con la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (articolo 21, paragrafo 1).

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 105
Articolo 23, paragrafo 2

2. Il provvedimento indicante le ragioni precise del rifiuto è comunicato a mezzo del modello uniforme di cui all'allegato IX. Tale modello è utilizzato anche quando il visto è rifiutato alla frontiera.	2. Il provvedimento indicante le ragioni precise del rifiuto è comunicato a mezzo del modello uniforme di cui all'allegato IX. Tale modello è utilizzato anche quando il visto è rifiutato alla frontiera. ***Non sono previste informazioni aggiuntive rispetto all'allegato IX.***

Or. de

Motivazione

Precisazione: non si richiedono informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste all'allegato IX. In questo senso, l'allegato IX va considerato esaustivo.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 106
Articolo 24

Il possesso di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto di transito ***non*** conferisce un diritto automatico di ingresso.	Il possesso di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto di transito conferisce un diritto automatico di ingresso ***a condizione che, al momento dell'arrivo alla frontiera esterna, il viaggiatore soddisfi i requisiti del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen)[1], e che nel sistema SIS o in un registro nazionale non sia stata fatta una segnalazione ovvero non siano emerse nuove informazioni che dimostrino che la domanda di visto è stata presentata in malafede***.

[1] ***GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.***

Or. de

Motivazione

La persona in possesso di un visto per un soggiorno di breve durata o di un visto di transito dovrebbe, in generale, avere il diritto d'ingresso purché soddisfi i criteri stabiliti dalla normativa europea.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 107
Articolo 31, paragrafo 1

1. Le autorità addette al controllo di frontiera possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto se constatano che il titolare non dispone di mezzi sufficienti per la durata inizialmente prevista.	1. Le autorità addette al controllo di frontiera ***e le competenti autorità amministrative degli Stati membri*** possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto se constatano che il titolare non dispone di mezzi sufficienti per la durata inizialmente prevista.

Or. de

Motivazione

Nella maggior parte dei casi non sono le autorità addette al controllo di frontiera, ma le autorità locali a constatare tale situazione. Queste ultime dovrebbero quindi essere in grado di ridurre la durata del visto di soggiorno all'interno dello Stato.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 108
Articolo 32, paragrafo 6 bis (nuovo)

	6 bis. Le disposizioni sul rilevamento dei dati biometrici di cui all'articolo 11 si applicano di conseguenza, fermo restando che i dati biometrici vengono rilevati dalle autorità nazionali competenti per i controlli alle frontiere.

Or. de

Motivazione

Occorre rilevare e registrare nel sistema di informazione visti (VIS) anche i dati biometrici dei richiedenti ai quali il visto viene rilasciato alla frontiera esterna, perché altrimenti verrebbe a crearsi una lacuna che favorirebbe gli abusi.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 109
Articolo 33, paragrafo 3

3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, ***paragrafi 3, 4 e 5***.	3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, ***paragrafi 3, 4, 5 e 7***.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 110
Articolo 37

Articolo 37	***soppresso***
Forme di cooperazione in relazione al ricevimento delle domande di visto	
1. Gli Stati membri possono stringere le seguenti forme di cooperazione:	
a) "Coubicazione": il personale della missione diplomatica e consolare di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso la missione diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la missione diplomatica e consolare.	
b) "Centri comuni per la presentazione delle domande di visto": il personale della missione diplomatica e consolare di due o più Stati membri viene riunito in un unico edificio per ricevervi le domande di visto rivolte loro (e rilevare gli identificatori biometrici). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.	
c) "Cooperazione con fornitori esterni di servizi": se, per ragioni legate alle	

condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per la presentazione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto.	

Or. de

Motivazione

Le condizioni e i criteri per il rilevamento dei dati biometrici e per le forme di cooperazione consolare sono stabiliti attraverso la modifica dell'Istruzione consolare comune (ICC). Questa tematica andrebbe quindi affrontata solo nell'ambito di tale fascicolo al fine di evitare possibili divergenze.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 111
Articolo 38

Articolo 38	***soppresso***
Cooperazione con fornitori esterni di servizi	
1. La cooperazione con i fornitori esterni di servizi assume le seguenti forme:	
a) il fornitore esterno di servizi funge da centralino dispensando informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e occupandosi dell'organizzazione degli appuntamenti, e/o	
b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti	

corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito all'articolo 16) e trasmette le pratiche e i dati completi alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.

2. Gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative da essi richieste per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.

3. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente a personale debitamente autorizzato delle missioni diplomatiche e consolari.

4. Gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro interessato comunica, nell'ambito della cooperazione consolare locale, alle missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione la ragione per cui il contratto è necessario.

5. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:

a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;

b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;

c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento VIS;

d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;

e) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza (compreso l'obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto);

f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.

6. Gli Stati membri interessati controllano l'esecuzione del contratto e verificano in particolare:

(a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;

(b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla missione consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;

(c) il rilevamento degli identificatori

biometrici;

(d) le misure prese per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione dei dati.

7. L'importo totale dei diritti imposti dal fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di cui all'articolo 16.

8. Il personale consolare degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.

Or. de

Motivazione

Le condizioni e i criteri per il rilevamento dei dati biometrici e per le forme di cooperazione consolare sono stabiliti attraverso la modifica dell'Istruzione consolare comune (ICC). Questa tematica andrebbe quindi affrontata solo nell'ambito di tale fascicolo al fine di evitare possibili divergenze.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 112
Articolo 38, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Rimane immutato l'obbligo del richiedente di dimostrare, eventualmente in un colloquio personale presso le competenti missioni diplomatiche o consolari, di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del visto (si veda l'articolo 10, paragrafo 1 bis).

Or. de

Motivazione

Si veda l'articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo): il fatto di non prevedere colloqui personali o di considerarli un'eccezione (articolo 18, paragrafo 2) significa, rispetto all'attuale ICC, un'inversione dell'attuale rapporto regola/eccezione. Occorre mantenere il principio del colloquio personale quale elemento centrale della procedura di rilascio dei visti, perché altrimenti si rinuncia ad un importante strumento di controllo.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 113
Articolo 38, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative da essi richieste per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.	2. Gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative da essi richieste per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, ***da una riproduzione illecita,*** da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di aggiungere un'ulteriore salvaguardia per tutelare i dati personali dei cittadini dalla riproduzione illecita.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 114
Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Il ricevimento delle domande di visto da parte di intermediari commerciali non esime le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri dall'obbligo di controllare accuratamente e autonomamente in ogni singolo caso la presenza di tutti i requisiti per il rilascio del visto di cui all'articolo 18. In caso di dubbio, può essere necessaria la convocazione del richiedente presso la missione diplomatica o consolare (articolo

18, paragrafo 2).

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che gli intermediari commerciali non possono adottare alcuna decisione preliminare sull'accoglimento di una domanda di visto.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 115
Articolo 41, titolo

Informazioni ai cittadini	Informazioni ai cittadini ***e in caso di rilascio del visto***

Or. de

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 116
Articolo 41, paragrafo 2

2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 7 tre mesi prima della loro entrata in vigore. Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.	2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 7 ***possibilmente*** tre mesi prima della loro entrata in vigore. Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.

Or. de

Motivazione

Accordi di rappresentanza a breve termine possono essere necessari nell'interesse sia degli Stati membri che dei richiedenti.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 117
Articolo 41, paragrafo 4

4. I cittadini vengono informati dei termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1, così come dei paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di tali cittadini sono oggetto della consultazione preliminare come specificato negli allegati I e II.	4. I cittadini vengono informati dei termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1, così come dei paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di tali cittadini sono oggetto della consultazione preliminare come specificato negli allegati I e II. ***Non vengono tuttavia fornite informazioni su quale Stato membro ha richiesto una determinata consultazione.***

Or. de

Motivazione

L'informazione su un'eventuale consultazione può risultare utile al richiedente. Il fatto di sapere quale Stato membro ha richiesto una consultazione per un determinato paese terzo non è invece di alcuna utilità per il richiedente, ma può portare a notevoli pressioni politiche e complicazioni diplomatiche tra il paese di provenienza del richiedente e lo Stato membro di destinazione del viaggio.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 118
Articolo 41, paragrafo 6

6. I cittadini vengono informati del fatto che l'essere possesso di visto non conferisce un diritto automatico d'ingresso, e che i titolari di un visto possono essere invitati a presentare documenti giustificativi alla frontiera.	6. I cittadini vengono informati del fatto che l'essere *in* possesso di visto non conferisce un diritto automatico d'ingresso, e che i titolari di un visto possono essere invitati a presentare documenti giustificativi alla frontiera. ***Al momento del rilascio di un visto, il titolare del visto viene ancora una volta informato espressamente per iscritto in tal senso.***

Or. de

Motivazione

Queste informazioni sono importanti soprattutto per il titolare del visto, per cui è necessario informarlo espressamente e quindi per iscritto in tal senso.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 119
Articolo 41, paragrafo 7

7. I cittadini vengono informati del tasso di cambio applicato dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri quando i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale.	7. I cittadini vengono informati ***circa l'importo dei diritti di trattamento espressi nella valuta ufficiale del paese ospitante nonché*** del tasso di cambio applicato dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri quando i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale.

Or. de

Motivazione

In primo luogo, è importante comunicare a quanto ammontano i diritti di trattamento.

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 120
Articolo 42, paragrafo 1, comma 2

Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le ***lettere da a) a d)***, la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.	Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le ***lettere da a) a e)***, la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 121
Articolo 42, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) una procedura uniforme per l'effettuazione di controlli sul ritorno, comprese le modalità e la durata di tali controlli (ad esempio, controlli delle carte d'imbarco, convocazione personale, controlli a campione).

Or. de

Motivazione

Esigenze concrete possono emergere in determinati siti.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 122
Articolo 42, paragrafo 5, comma 2

In base a queste relazioni mensili la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Consiglio.	In base a queste relazioni mensili la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Consiglio ***e al Parlamento europeo***.

Or. de

Motivazione

Dal momento che si applica la procedura di codecisione, il Parlamento europeo deve essere informato delle esperienze "concrete" in loco allo stesso modo del Consiglio.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 123
Articolo 42 bis (nuovo)

Articolo 42 bis

Valutazione dell'impatto

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione effettua una valutazione d'impatto dell'attuazione del presente regolamento nonché degli accordi di cooperazione consolare locale fra gli Stati membri concernenti le procedure di visto. Sulla

base di tale valutazione d'impatto, la Commissione propone, se necessario, modifiche al presente regolamento. Un'attenzione particolare è riservata alle questioni biometriche e alle disposizioni volte ad agevolare e a semplificare la procedura di visto.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 124
Articolo 43 bis (nuovo)

Articolo 43 bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo in conformità dell'articolo 251 del trattato, adottano le decisioni relative al calendario e ai metodi per l'introduzione di requisiti per gli identificatori biometrici per i paesi ai quali è stata offerta la possibilità di diventare membri dell'Unione europea mediante negoziati di adesione e per i paesi che partecipano a programmi nell'ambito della politica europea di vicinato.

Or. en

Motivazione

Nello spirito della politica europea di vicinato e poiché il Codice dei visti dovrebbe proporsi di semplificare le procedure di rilascio, l'adozione di nuove misure che introducono gli identificatori biometrici nei visti destinati ai cittadini di paesi che partecipano a programmi europei di vicinato e di altri paesi che cooperano strettamente con l'UE dovrebbe essere decisa con l'assenso del Parlamento europeo.